



POLIZIA LOCALE

Comune di

CASORATE SEMPIONE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. di Casorate Sempione



INDICE

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Modalità d'acquisto delle armi e delle munizioni e loro caratteristiche
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 - Servizi per i quali è previsto il porto dell'arma
- Art. 5 - Assegnazione dell'arma, munizionamento e cassetta di sicurezza
- Art. 6 - Sostituzione delle munizioni
- Art. 7 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 8 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
- Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 10 - Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 11 - Custodia, cura e manutenzione delle armi
- Art. 12 - Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate
- Art. 13 - Addestramento all'uso dell'arma
- Art. 14 - Dotazione e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori della Polizia Locale, ai sensi della normativa regionale
- Art. 15 – Trattamento dei dati personali
- Art. 16 – Comunicazioni
- Art. 17 - Rinvio



Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della L. 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2
**Modalità d'acquisto delle armi
delle munizioni e loro caratteristiche**

1. Le armi da fuoco in dotazione sono scelte tra i modelli che abbiano ottenuto la classificazione di arma comune da sparo da parte del Banco Nazionale di Prova, ai sensi della Legge n. 135/2012, e risultino regolarmente inserite nel relativo database pubblico istituzionale con il codice identificativo univoco. Per le armi già in dotazione all'Ente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquistate antecedentemente alla soppressione del Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo (ex art. 7 L. 110/75), restano validi i riferimenti alla catalogazione d'origine riportati nei relativi certificati di idoneità e registri di carico.
2. Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al Questore di Varese, affinché rilasci apposito nulla osta.
3. L'istanza presentata ai fini del rilascio del nulla osta deve attestare la conformità dell'acquisto a quanto previsto dal presente Regolamento e deve essere corredata dai provvedimenti con cui l'Amministrazione Comunale ha disposto l'armamento del Servizio di Polizia Locale, nonché dalla prova dell'avvenuta approvazione del presente testo regolamentare e delle sue eventuali successive modifiche.
4. L'istanza diretta al Questore per il rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi e del relativo munizionamento è sottoscritta dal Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e rappresentante legale dell'Ente. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale cura l'istruttoria tecnica dell'istanza e può sottoscrivere la documentazione complementare o le richieste di acquisto successive, qualora espressamente delegato dal Sindaco con apposito atto.
5. Il Sindaco, una volta perfezionato l'acquisto, provvede tempestivamente alla denuncia di detenzione delle armi presso la Questura di Varese, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S.

Art. 3
Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S.
2. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto di Varese

Art. 4
Servizi per i quali è previsto il porto dell'arma

1. I servizi per i quali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. devono portare l'arma di cui sono eventualmente dotati, sono i seguenti:
 - servizi esterni di vigilanza nell'arco delle 24 ore;
 - servizi di pronto intervento;
 - servizi di Polizia Stradale;
 - servizi di accertamento e verifica della normativa residenziale;
 - servizi speciali stabiliti dal Responsabile del Servizio su direttiva del Sindaco ai sensi dell'art. 2 della L. n.

2. I servizi per i quali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. possono portare l'arma di cui sono eventualmente dotati, sono i seguenti:
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
 - servizi di controllo ai seggi nelle giornate in cui si svolgono le elezioni/referendum e durante il trasporto dei plichi presso le sedi indicate dalla Prefettura;
 - servizi di vigilanza durante manifestazioni/cortei;
 - ogni altro servizio nel quale il porto dell'arma è necessario per la incolumità dell'addetto.

Art. 5

Assegnazione dell'arma munizionamento e cassetta di sicurezza

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale da atto con apposito verbale dell'assegnazione delle armi e del relativo munizionamento agli addetti.
2. L'assegnazione dell'arma avviene in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
3. L'assegnazione in via continuativa deve essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145;
4. Dell'assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta obbligatoria menzione nel tesserino personale di riconoscimento rilasciato da Regione Lombardia in base all'Accordo di Adesione con la Regione stessa. Il provvedimento amministrativo di assegnazione costituisce atto presupposto per l'aggiornamento del Fascicolo Polizia Locale sul portale Regione Lombardia, finalizzato all'emissione o all'aggiornamento del tesserino di riconoscimento conforme ai modelli regionali, unico documento probatorio ai fini del porto. Nelle more dell'emissione del tesserino definitivo da parte della Regione Lombardia, il Responsabile del Servizio può rilasciare all'interessato un'attestazione provvisoria di servizio, munita di fotografia e recante gli estremi del decreto di nomina ad Agente di P.S., il numero di matricola dell'agente e la matricola dell'arma assegnata. Tale documento abilita l'operatore al porto dell'arma sia durante il servizio che fuori servizio e fuori territorio, ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente, ferma restando la necessità del tesserino regionale richiesto tramite il portale del Fascicolo di Polizia Locale a cui l'Ente ha aderito con specifico Accordo.
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
6. Dell'assegnazione dell'arma a ciascun addetto viene data notizia alla Prefettura, alla Questura di Varese e alla Stazione Carabinieri di Somma Lombardo.

Art. 6

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, al fine di garantirne la costante efficienza. La sostituzione deve avvenire anche prima di tale termine ogniqualvolta le cartucce presentino anomalie visibili, ossidazioni o siano state accidentalmente sottoposte a immersione o agenti atmosferici che ne possano compromettere l'affidabilità.
2. Il munizionamento sostituito deve essere ritirato dal Responsabile del Servizio (o Comandante) e avviato allo smaltimento secondo le normative vigenti in materia di materiali esplosivi. A tal fine, le munizioni possono essere:
 - utilizzate per le sessioni di addestramento al tiro presso il Tiro a Segno Nazionale, fino a esaurimento delle scorte vecchie;
 - oppure consegnate agli organi competenti per la distruzione, previa redazione di apposito verbale di scarico e comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Ogni operazione di carico e scarico del munizionamento, inclusa l'assegnazione individuale e il ritiro per sostituzione, deve essere annotata cronologicamente nel "Registro delle armi e delle munizioni". Tale registro, vidimato e aggiornato, è custodito dal Responsabile del Servizio sotto la propria responsabilità.
4. È fatto divieto assoluto agli addetti di detenere munizionamento non d'ordinanza o in quantità superiore a quella prescritta dal provvedimento di assegnazione.

Art. 7

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano, l'arma nella fondina esterna, con caricatore (carico delle munizioni) inserito e caricatore di riserva (carico delle munizioni) nell'apposito porta caricatore.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le

caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

5. Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento.

Art. 8

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 9

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dell'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 10

Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso, supporto o cooperazione

1. Gli addetti ai quali l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, espletano il servizio armati anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, nei seguenti casi:
 - a) per soccorso in caso di calamità o disastri;
 - b) per servizi di rinforzo e supporto ad altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, previa intesa tra le Amministrazioni interessate;
 - c) per il compimento di atti di polizia giudiziaria che, sebbene iniziati nel territorio di competenza, richiedano per la loro conclusione o per ragioni di indifferibilità e urgenza (es. flagranza di reato o inseguimento), di operare fuori dall'ambito territoriale dell'Ente;
 - d) per il compimento di atti di polizia giudiziaria delegati dall'Autorità Giudiziaria che ne autorizzi espressamente l'espletamento fuori territorio.
2. In conformità all'art. 4 del D.M. 145/1987, il personale che presta servizio di supporto fuori territorio deve operare in uniforme. Il porto dell'arma è consentito purché sussista il possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e l'assegnazione continuativa dell'arma sia regolarmente trascritta sul tesserino di riconoscimento.
3. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio comunica preventivamente al Prefetto di Varese, e al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio armato fuori territorio, la tipologia del servizio e la durata presumibile della missione.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche al personale di altri Enti che prestano servizio presso il Comune di Casorate Sempione in regime di convenzione o supporto temporaneo.

Art. 11

Custodia, cura e manutenzione delle armi

1. Ogni assegnatario dell'arma provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. In particolare, l'assegnatario deve:
 - astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con i colleghi che con persone estranee al Servizio;
 - curare, per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni;
 - evitare di lasciare incustodita l'arma negli Uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
 - osservare scrupolosamente durante le esercitazioni, le disposizioni dell'istruttore di tiro.
2. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia dell'arma. Lo smarrimento o la sottrazione dell'arma o delle relative dotazioni personali dovranno essere immediatamente riferiti al Responsabile del Servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne curerà la denuncia ai competenti organi.

Art. 12

Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate



1. L'arma ed il relativo munizionamento, assegnati in via continuativa, dovranno essere depositati presso l'Ufficio di Polizia Locale:
 - quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - quando viene meno la qualità di Agente di P.S.;
 - durante il periodo di aspettativa e di maternità;
 - quando chiesto con ordine di servizio.

Art. 13

Addestramento all'uso dell'arma

1. L'Amministrazione comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del tiro a segno nazionale.
3. Almeno 3 volte all'anno, gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o il Sindaco possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia o per quelli che svolgono particolari servizi;
5. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Varese.

Art. 14

Dotazione e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori della Polizia Locale, ai sensi della normativa regionale

1. Gli addetti alla Polizia Locale, che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, inquadrati nei ruoli dei Commissari e degli Agenti, possono essere dotati degli strumenti di autotutela, che non sono classificati come arma, previsti dalla normativa regionale, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali, nonché per la tutela della propria incolumità personale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela, con scopi e natura esclusivamente difensiva lo spray irritante, il bastone estensibile e le manette, con le caratteristiche descritte dal Regolamento Regionale della Lombardia n° 5 del 22 marzo 2019 e s.m.i. esecutivo della L.R. n. 6 del 2015.
3. Il Sindaco provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela.
4. A tal fine è adottato un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.
5. Il Sindaco dà atto, nel provvedimento di assegnazione e se previsto, dell'avvenuto superamento dello specifico corso regionale.
6. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e diligente custodia degli strumenti di autotutela assegnati, comportano, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali raccolti (dati identificativi, matricole delle armi, certificazioni di idoneità al tiro, provvedimenti di assegnazione o revoca) sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione dell'armamento, tutela della sicurezza pubblica e per l'adempimento degli obblighi di legge previsti dal D.M. 145/1987 e dalla L. 65/1986.
3. Il Comune di Casorate Sempione, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che i dati siano conservati con misure di sicurezza idonee a prevenirne la perdita, l'uso illecito o l'accesso non autorizzato, con particolare riferimento ai registri di carico e scarico e ai fascicoli personali degli assegnatari.
4. La comunicazione dei dati verso soggetti terzi (Prefettura, Questura, Autorità Giudiziaria) è effettuata esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti per finalità di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
5. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, compatibilmente con le restrizioni previste per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica.

Art. 16



Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 11 della L. 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'interno.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Varese.

Art. 17 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, alla L. 7 marzo 1986, n. 65 ed alla L.R. n. 6 del 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CASORATE SEMPIONE

V. COMMISSARIO DI P.L. DOTT. ANTONINO TOMASELLI

